

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PA2 "PARCO AGRICOLO DI VIA ASTROLOGO"

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, in Correggio,
Via

Avanti a me Notaio dottor, sono presenti:

- l'ing. **Fausto Armani**, nato a Reggio Emilia il 21 dicembre 1964, domiciliato, per ragioni di carica in Correggio (RE), presso la Residenza Comunale in Corso Mazzini n.33, che interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma nella sua veste di dirigente dell'Area Tecnica: V° Settore – Pianificazione Territoriale e quindi in nome e per conto del Comune di Correggio, codice fiscale 00341180354, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n... del, divenuta immediatamente esecutiva, d'ora in poi chiamato "COMUNE";

E

- CALZARI SERGIO nato a il in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di Andria Società Cooperativa di abitanti S.c.r.l., con sede a Correggio (RE), in via Sante Mussini 9, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n. 00430260356;

e

- SIMONAZZI ANDREA nato a il che interviene per se, oltre che come legale rappresentante della ditta Immobiliare GIANNI da Correggio con sede in viale della Resistenza n. 58/60 San Martino in Rio (RE)

Questi ultimi, in qualità di proprietari dei terreni sui quali insistono i diritti ed i doveri propri dei "Soggetti Attuatori Generali" di cui alla Convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2008 a firma del notaio Giovanni Varchetta, Rep. 93.442 Raccolta n. 26.072, al fine di dare attuazione al comparto denominato "PA2" sito in Via dell'Astrologo a Correggio

Di seguito denominati "Proprietà" o "Soggetto Attuatore"

Premesso

1. che l'area interessata dal P.P. di iniziativa privata relativo al comparto PA2, sito a Correggio in via Astrologo, interessa una superficie territoriale complessiva di 111.635 mq, di cui 107.201mq (superficie da rilievo) costituisce la superficie territoriale del progetto del primo stralcio di P.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 26 novembre 2004 e successive varianti approvate con deliberazioni Consiliari n. 10 del primo febbraio 2008, n. 85 e 86 del 30/06/2008.

2. Che a seguito della stipula della convenzione urbanistica finalizzata all'attuazione del suddetto comparto, sottoscritta in data 10 luglio 2008 a firma del notaio Giovanni Varchetta, Rep. 93.442 Raccolta n. 26.072, sono state rilasciate le previste fidejussioni a garanzia degli impegni assunti per un importo pari al 30% del costo di realizzazione stimato delle opere di urbanizzazione, pari a 438.000,00 euro (quattrocentotrentottomila/00). Le fidejussioni depositate ad oggi presso il Comune di Correggio, aggiornate per effetto delle variazioni intervenute nell'assetto proprietario, sono le seguenti:
 - 1) Fideiussione n. 2207195 rilasciata dalla BIPOP CARIRE per conto del Sig. Simonazzi Andrea, in data 12 aprile 2008, di importo pari a 101.878,80 euro (centounomilaottocentotottovirgolaottanta);
 - 2) Fideiussione n. 11/345315 del 03.08.2011, rilasciata dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna per conto di Andria Cooperativa di Abitanti s.c.r.l., dell'importo pari a 168.060,60 euro (centosesantottomilasessantavirgolasessanta);
 - 3) Fidejussione n.4679 del 18.04.2016, rilasciata dal Banco Popolare società cooperativa, filiale di Rubiera (RE), nell'interesse di Andria cooperativa di abitanti s.c.r.l., dell'importo pari a euro 168.060,60 (centosessantottomilasessantavirgolasessanta).
3. Che, ai sensi della convenzione sottoscritta i Soggetti Attuatori Generali hanno pagato le monetizzazioni mediante bonifico bancario del 10 luglio 2008 relative a 240 mq di Verde Pubblico e strade pari ad un valore di 13.200,00 euro ed a n.4 posti auto per un importo di 10.189,00 euro
4. Che la convenzione di cui al punto 2) precedente, definiva i signori Cornacchia Ugo, Saccani Ornella, Montanari Claudio, Pagani Gabriella e Ferrari Alice, comproprietari di terreni facenti parte del primo stralcio del PA2, quali "**Soggetti Attuatori Parziali**". Essi intervenivano nell'atto di convenzione "*solo ed esclusivamente per la cessione gratuita delle aree adibite ad uso pubblico individuate dal PP sui terreni di loro proprietà, ottenendo il diritto all'ampliamento degli edifici esistenti oppure il diritto alla nuova edificazione all'interno delle zone B3, così come meglio precisato negli elaborati di piano*" (convenzione, premessa, punto 8)
5. che i "Soggetti Attuatori Parziali" hanno adempiuto alla cessione gratuita a favore del Comune di Correggio delle aree adibite ad uso pubblico individuate dal P.P. sui terreni di loro proprietà, catastalmente identificate al Foglio 41, mappali 802, 834, 390, 392, 836 e 838, per una superficie pari a mq 949, ottenendo il diritto all'ampliamento del 30% degli edifici esistenti oppure il diritto alla nuova edificazione all'interno delle zone B3 così come meglio precisato negli elaborati di PP;
6. che, secondo quanto previsto dalla Convenzione del 10.07.2008, in virtù degli adempimenti convenzionali di cui sopra, i "Soggetti Attuatori Parziali" non debbono più essere interessati né coinvolti nelle fasi successive di attuazione del piano e pertanto non deve essere "richiesta la loro partecipazione alle modifiche o integrazioni della convenzione o del piano particolareggiato che si rendessero necessarie od opportune in fase di esecuzione o di attuazione" (convenzione, premessa punto 9);

7. che la convenzione del 10.07.2008, individua nei signori Bellelli Paolo, Bellelli Sandra, Gobbi Ester, Lazzaretti Francesco, Lazzaretti Isabella, Rustichelli Silvio, Simonazzi Andrea e la Società "Immobiliare Gianni da Correggio srl" con sede a Correggio (RE) i "**Soggetti Attuatori Generali**" con l'obbligo di "cessione delle aree pubbliche previste sui terreni di loro proprietà" e della realizzazione "delle opere di urbanizzazione complessivamente previste dal PP, ottenendo il diritto ad edificare i cinque clusters (zone C1) nel rispetto delle previsioni del PP stesso;
8. che i terreni dei "**Soggetti Attuatori Generali**", per effetto di successive compravendite (la Società Andria srl con atto a ministero Notaio Zanichelli rep. n. 114.532 del 28.05.2015 ha acquisito le proprietà della ditta Unieco) sono ora in proprietà:
 - alla ditta Andria Cooperativa di Abitanti srl, i mappali 109, 145, 830, 832, 840, 842, 843, 845, 846, 848, 849 del Foglio 41, interessanti una superficie di 29.598 mq;
 - alla ditta Immobiliare Gianni da Correggio ed al signor Andrea Simonazzi i mappali 796, 797, 798, 799, 839 del Foglio 41 interessanti una superficie di mq 15.304;
9. Che in ragione di quanto sopra espresso, la presente Convenzione, è legittimamente sottoscritta solo dagli attuali "Soggetti Attuatori Generali" identificati in Andria Cooperativa di Abitanti srl, Immobiliare Gianni da Correggio e il signor Andrea Simonazzi;
10. Che a seguito d'istanza avanzata in data 27 settembre 2011 prot. 9965 dalle società Unieco Soc. Coop ed Andria Cooperativa di abitanti srl, comproprietarie dei terreni di circa 29.598 mq di area inclusa nel comparto PA2, la Giunta Comunale ha autorizzato, con atto n. 122 del 21.12.2011, la presentazione di una variante sostanziale al piano particolareggiato in oggetto, al fine di prevedere un incremento di unità abitative, nel rispetto della normativa vigente del Piano Regolatore, oltre le sei già ammesse. In considerazione della necessità di adeguamento dei servizi e delle infrastrutture dovuti all'incremento urbanistico, la Giunta Comunale ha deliberato per un contributo finanziario di euro 20.000,00 per ciascun alloggio aggiuntivo ai sei ammessi in ciascun cluster;
11. Che, conseguentemente all'autorizzazione menzionata al punto precedente, in data 07.07.2016 con prot. 12697, è stata presentata la Variante sostanziale al piano particolareggiato PA2 con la previsione di n.9 ulteriori alloggi complessivi oltre i 30 già programmati dal PP vigente. Tale Variante sostanziale è stata successivamente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.... del di cui si allega copia;
12. Che a fronte dell'incremento complessivo di un massimo di 9 unità abitative autorizzato dalla Giunta Comunale, i Soggetti Attuatori Generali si rendono disponibili a riconoscere all'Amministrazione Comunale un onere di compensazione infrastrutturale, per l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture esistenti, definito in un massimo di euro 180.000,00, che sarà versato al momento del ritiro dei permessi di costruire dei singoli cluster, per la parte di competenza corrispondente a 20.000 € per ogni alloggio oltre i 6;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente atto segue e aggiorna per quanto in esso contenuto, la Convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2008 a firma del notaio Giovanni Varchetta, Rep. 93.442 Raccolta n. 26.072

Art. 2

1. Nella presente convenzione si disciplina quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 31 della L.R. n. 20/2000, come modificata ed integrata da ultimo con l'art. 36 della legge reg. E.R. n. 6/2009.

Art. 3

1. Gli indici urbanistici previsti dal progetto di Piano Particolareggiato sono i seguenti:
 - a) Superficie Territoriale:
 - I. comparto di P.R.G. 116.000 mq;
 - II. reale di comparto PA2 approvato 111.635 mq;
 - III. di cui 1° stralcio 107.201 mq;
 - b) Superficie Fondiaria zone B3:
 - I. da P.R.G. 13.350 mq
 - II. PA2 approvato 16.592 mq
 - III. Di cui 1° stralcio 14.792 mq
 - c) Superficie Territoriale utilizzata ai fini edificatori
 - I. da P.R.G. 102.650 mq
 - II. PA2 approvato 95.043 mq (sono escluse le zone B3)
 - III. Di cui 1° stralcio 92.409 mq (escluse zone B3, lotti da "a" ad "e")
 - d) Superficie Utile e Superficie complessiva zone C1:
 - I. da P.R.G.: SU 7.500 mq e SC 8.250 mq
 - II. PA2: SU 7.500 mq e SC 8.250 mq
 - III. Di cui 1° stralcio SU 7.292 mq e SC 8.021 mq
 - IV. Prevista nel P.P. SU 7.110 mq e SC 8.021 mq (oltre ad un ulteriore incremento della Superficie accessoria pari al 20% della SC finalizzato a porticati, ballatoi, logge, balconi e terrazze)
 - e) Superficie fondiaria interna ai Clusters (C1)
 - I. PA2 16.981 mq
 - II. Di cui 1° stralcio 17.301 mq
 - f) Superficie opere di urbanizzazione verde e strade
 - I. Da P.R.G. 14.230 mq
 - II. PA2 1° stralcio richiesti 14.097 mq, offerti 13.436 mq
 - g) Parcheggi pubblici P1 (in riferimento alla SU =7.292 mq)
 - I. PA2 1° stralcio richiesti 71 p.a., offerti 68
 - h) Parcheggi pubblici P2 (in riferimento alla SU =7.292 mq)
 - I. PA2 1° stralcio richiesti 948 mq, offerti 950 mq

2. In merito allo standard di strade e Verde pubblico di cessione richiesto da P.R.G., i Soggetti Attuatori Generali sono obbligati a riconoscere all'Amministrazione Comunale la monetizzazione della quota parte di standards urbanistici non reperiti all'interno del progetto a seguito della variante presentata. La quota di verde complessivo non ceduto pari a 661 mq, dovrà essere monetizzato per la quota parte non già monetizzata con la precedente convenzione pari a 240 mq. La superficie a verde da monetizzare è pertanto pari a 421 mq e, considerato l'importo stabilito in 55,00 €/mq, il valore complessivo di monetizzazione è pari a 23.155,00 euro (ventitremilacentocinquantacinque/00).
3. La quota di parcheggi pubblici P1 non offerti, pari a n.3 posti auto, si intendono assolti con la monetizzazione dei 4 posti auto avvenuta a seguito della precedente convenzione.

Art. 4

Gli oneri a carico dei Soggetti Attuatori Generali sono i seguenti:

- a) assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto a diretto servizio dell'insediamento, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. Tali opere dovranno essere realizzate in conformità ai progetti esecutivi, approvati dal Comune di Correggio e dai rispettivi Enti gestori delle reti di distribuzione, dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle reti telefoniche e fognarie;
- b) cessione gratuita al Comune di Correggio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate e delle relative aree di insistenza, ad avvenuto loro collaudo;
- c) assunzione degli oneri relativi alla manutenzione e gestione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e dei parcheggi drenanti di uso pubblico: a tale scopo, dovrà essere costituito un consorzio o supercondominio che impegni i soggetti attuatori o i loro aventi causa a tali adempimenti; in ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto le ditte proprietarie si impegnano a garantire l'avvenuto attecchimento delle alberature previste per la durata di anni 1 (uno) dall'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 9 ed alla loro eventuale sostituzione con estensione della medesima garanzia in caso di essiccamento delle piante messe a dimora;
- d) monetizzazione, prima del rilascio del Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione, della quota parte di verde pubblico non prevista in cessione;
- e) assunzione, dell'onere di compensazione infrastrutturale determinatosi a seguito dell'incremento delle unità abitative, definito in euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni unità abitativa oltre le 6 previste per ogni cluster, che sarà versato al momento del ritiro dei permessi di costruire dei singoli cluster per la parte di competenza fino ad un massimo di 180.000 euro complessivi corrispondenti a 9 (nove) unità complessive in aggiunta alle prime 30 assentite dal PRG e dal PA2.

Art. 5

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle indicate all'art. A-23 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, all'art.16 c. 7, 7bis e 8 del DPR 380/2000 e ss. mm. e ii. nonché alla Delibera di Consiglio della Regione Emilia Romagna 1108/1990, consistenti in strade e

parcheggi, illuminazione pubblica, verde attrezzato, reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia, rete di distribuzione dell'acqua potabile, rete telefonica, spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, rete fognante, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche.

Esse comprendono altresì la realizzazione di quota parte del progetto di rete fognaria redatto da IReti ed approvato in linea tecnica dal Comune di Correggio con Delibera di Giunta n.98 del 25 settembre 2018, opera che i Soggetti Attuatori Generali si impegnano ad eseguire in accordo con IReti, dando avvio ai lavori entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e completando l'opera entro 90 giorni massimo dal completamento da parte di IReti delle tratte di sua competenza.

Art. 6

1. La realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 5 viene assunta dalle ditte proprietarie, le quali si impegnano ad eseguirle a proprie cure e spese, in conformità ai progetti esecutivi approvati dal Comune di Correggio e dai rispettivi Enti gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, rete telefonica, nell'osservanza tuttavia della legge sui contratti delle opere pubbliche, se ed in quanto applicabile al caso di specie.
2. Il progetto esecutivo dovrà essere unitario per l'intero comparto.
3. Le opere di urbanizzazione potranno essere realizzate per stralci a condizione che le opere a rete, ed in particolare le strade, i percorsi, le reti gas, acqua, fogna, luce e telefonia, siano realizzate nel primo stralcio. Potranno essere realizzate in un secondo tempo esclusivamente quelle opere a rete interne ai Cluster funzionali alla sola specifica lottizzazione e che non inficiano il corretto funzionamento delle dorsali principali.
4. Il verde pubblico, i parcheggi e gli spazi comuni potranno essere realizzati anche in più stralci, purché contestualmente all'attuazione del Cluster cui sono correlati.

Art. 7

Le caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione primaria sono quelle che verranno indicate nel progetto esecutivo da approvarsi da parte dell'Amministrazione Comunale. In particolare, le strade ed i parcheggi dovranno essere corredati della relativa segnaletica orizzontale e verticale, da concordarsi con i competenti uffici comunali, mentre le reti tecnologiche dovranno essere allacciate agli impianti gestiti dagli Enti competenti a cura delle ditte proprietarie e i relativi contratti di utenza volturati a favore dell'Amministrazione Comunale a seguito del positivo collaudo delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 9.

Art. 8

1. Il piano particolareggiato denominato "PA2" avrà durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della variante urbanistica di cui alla presente convenzione (delibera di Giunta Comunale n. ... del).

2. Le opere di urbanizzazione generali di cui all'art. 5 dovranno essere ultimate entro i termini che verranno definiti in sede di rilascio del relativo permesso di costruire, e comunque, per quanto riguarda il primo stralcio, entro 5 anni dalla data di stipula della presente convenzione.
3. Le autorizzazioni di abitabilità e di agibilità degli edifici realizzati all'interno del Piano Particolareggiato potranno essere rilasciate solo ad avvenuta verifica del completamento della parte di opere di urbanizzazione strettamente funzionali al singolo cluster di appartenenza da parte del Tecnico Comunale.

Art. 9

4. I Soggetti Attuatori Generali sono tenuti a comunicare all'U.T.C. del Comune di Correggio la data di inizio nonché di sospensione e ripresa dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione. La vigilanza in corso d'opera compete al predetto U.T.C., il quale potrà disporre la eventuale sospensione dei lavori in caso di difformità degli stessi dal progetto approvato.
5. Il sopralluogo di verifica per l'accertamento della conformità delle opere di urbanizzazione ai relativi progetti esecutivi sarà eseguita da funzionari dell'U.T.C. entro e non oltre 60 giorni dalla data di inoltro della richiesta effettuata dalle ditte proprietarie, in contraddittorio e previo accordo con la stessa.
6. Ad avvenuto esito positivo della visita ed in assenza di comprovati ed estrinsecati motivi ostativi, verrà rilasciato alle ditte proprietarie o ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in riferimento ai singoli stralci di attuazione, entro 30 giorni dal sopralluogo, il relativo certificato di collaudo delle opere ed il relativo verbale di consegna in carico all'Amministrazione Comunale.
7. In caso di mancata effettuazione del citato sopralluogo nel termine di 60 giorni dall'inoltrata richiesta, così come in caso di mancato rilascio del certificato di collaudo nel termine di 30 giorni dall'eseguito sopralluogo, senza che siano stati comunicati ai Soggetti Attuatori Generali adempimenti da effettuare, le opere d'urbanizzazione realizzate s'intenderanno implicitamente accolte dall'Amm.ne Com.le, ogni eccezione al riguardo fin d'ora rimossa, anche in materia di cessazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 10.
8. All'atto del rilascio del certificato di collaudo e del verbale di consegna, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione sarà a carico del Comune di Correggio, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 4, ovvero della manutenzione e gestione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato e dei parcheggi di uso pubblico che resterà in capo ai Soggetti Attuatori Generali e loro successori e/o aventi causa.
9. La stipula dell'atto notarile di cessione gratuita delle opere e delle aree, dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio del certificato di collaudo.

Art. 10

Le garanzie finanziarie di cui in premessa e negli articoli precedenti, cesseranno di avere efficacia al momento della stipula dell'atto notarile di cessione delle opere di urbanizzazione all'Amministrazione Comunale, secondo quanto prescritto al precedente art. 4.

Art. 11

1. La costruzione dei fabbricati dovrà avvenire secondo le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato e nel rispetto della vigente normativa edilizia sia per quanto attiene la sicurezza strutturale, che per quanto riguarda le cautele sismiche e le prestazioni energetiche.
2. Le costruzioni ammesse in zona C1 sono subordinate al rilascio dei relativi permessi di costruire ai sensi della normativa vigente e comunque del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss. mm. e ii., nonché della L.R. 15 del 30 luglio 2013 e successive variazioni ed integrazioni. I Permessi di Costruire saranno rilasciati solo successivamente al rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione.
3. I permessi di costruire in zona C1 saranno esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, mentre resteranno assoggettati al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione - se ed in quanto dovuto - sulla base delle tabelle vigenti al momento del rilascio delle concessioni stesse, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore in caso di convenzionamento.

Art.12

Nell'ipotesi di successione di terzi ai Soggetti Attuatori Generali, a qualsiasi titolo, per decesso o atto tra vivi, ed in particolare, in quest'ultima ipotesi, per compravendita o permuta di alcuna o di tutte le particelle immobiliari interessate alla presente convenzione, gli aventi causa degli stipulanti subentreranno in tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, quanto meno nelle parti residue alla data della stipula dell'atto, con esonero dei danti causa da ogni responsabilità in proposito, ogni eccezione fin d'ora rimossa, all'espressa condizione che gli stessi abbiano integralmente trasferito, facendone espressa menzione nei relativi rogiti ai propri aventi causa, tutti i patti e le clausole previste dalla presente convenzione e semprechè i compratori medesimi si siano sostituiti nella presentazione della garanzia a favore del Comune di Correggio di cui in premessa e nei precedenti articoli.

Art.13

1. Gli atti pubblici di ratifica ed attuazione della presente convenzione verranno stipulati avanti un Notaio designato dai Soggetti Attuatori Generali.
2. Tutte le spese di stipula, registrazione e trascrizione della presente convenzione e dei successivi atti di cessione delle aree saranno a carico della Ditta proprietaria.

Art.14

1. La decisione di ogni controversia inerente e conseguente all'attuazione della presente convenzione è demandata ad un collegio arbitrale costituito da due membri nominati rispettivamente uno dal Comune di Correggio ed uno dalla Ditta stipulante, suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta di chi ne abbia interesse.
2. Gli arbitri così nominati, accettata l'investitura, dovranno emettere il lodo entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla predetta investitura, nel rispetto del principio del contraddittorio e con procedura rituale.

3. Qualora i due arbitri nominati non concordino sul contenuto della decisione da adottare, essi provvederanno alla nomina di un terzo arbitro. In ipotesi di ulteriore disaccordo sulla designazione, il terzo membro del collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, a richiesta di uno solo dei due arbitri.
4. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art.15

In caso di inosservanza da parte della Ditta concessionaria, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, degli obblighi assunti con la presente convenzione, si richiamano le sanzioni di legge.

Art.16

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico dei Soggetti Attuatori Generali.